Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1462.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione di mutua assicurazione del bestiame « Pontina », con sede in Borgo Vodice.

N. 1462. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della associazione di mutua assicurazione del bestiame « Pontina », con sede in Borgo Vodice (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 62. — VALENTINI

LEGGE 20 aprile 1971, n. **309.**

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.

Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:

comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria ».

Art. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 aprile 1971, n. **310**.

Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di riversibilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano in virtù del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facoltà di opzione entro sei mesi dalla stessa data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 20 aprile 1971, n. **311**.

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato un contributo straordinario per l'anno 1970 di lire 4.600 milioni per il proseguimento delle attività nucleari svolte dall'ente predetto e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro di contratti di ricerca o di associazione con l'Euratom, scaduti il 31 dicembre 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5129 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 3 maggio 1971, n. **312**.

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire cinque milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Art. 2.

In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

Art. 3.

Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura.

L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verrà attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennità disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennità di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualità di dipendenti statali.

Art. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 farà carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 8 maggio 1971, n. **313**.

Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 della ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq. 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del comune di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la cessione in favore del comune di Milano dell'immobile già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca », sito in Milano con accesso dalla via Duccio da Boninsegna, civ. 21 e 23, del valore di lire 169.000.000, nonchè dell'area urbana di metri quadrati 800 del sedime dell'ex caserma « Generale Villata », sita in Milano con accesso dalla via Olona, del valore di lire 121.000.000, a titolo di permuta con l'area di proprietà comunale di metri quadrati 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi » sito in Milano e prospiciente le vie Fabio Filzi, Tonale e G. Battista Sammartini, del valore di lire 373 milioni.

Art. 2.

Il conguaglio di lire 83.000.000 risultante in favore del comune di Milano, per l'importo di lire 65.000.000 si intenderà compensato con quanto spettante all'Amministrazione finanziaria a titolo di indennizzo ex articolo 936 codice civile per il manufatto ex gruppo rionale fascista « Diaz » costruito dall'ex partito nazionale fascista su area di proprietà comunale, mentre il residuo importo di lire 18.000.000 sarà contabilizzato in detrazione di quanto dovuto dal comune per l'occupazione dell'immobile ex gruppo rionale fascista « Baracca ».

Art. 3.

I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista « Baracca », saranno totalmente compensati.

Art. 4.

La permuta di cui all'articolo 1 viene effettuata nell'interesse dello Stato.

Art. 5.

E' fatto obbligo al comune di Milano, di destinare l'immobile, già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca », esclusivamente a servizi pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **314**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Regina, nel comune di Pioltello.

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 4 agosto 1969, integrato con dichiarazione 20 gennaio 1970 e altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Regina, in località detta « Pioltello Satellite » o « Pioltello Nuova » del comune di Pioltello (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 315.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Sessa Aurunca.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sessa Aurunca in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni del 4 ottobre 1968 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Baia Domizia del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1971, n. 316.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Siena sul poggio S. Francesco, di proprietà del seminario arcivescovile, al prezzo di L. 644.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. 317.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanna Antida Thouret, nel comune di Brescia.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 20 giugno 1970, integrato con dichiarazioni del 22 settembre e 23 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanna Antida Thouret, in località Torricella del comune di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Cuneo, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 26 maggio 1965, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un quinquennio, fino al 31 dicembre 1969, con il contributo statale annuo di L. 5.000.000;

Vista la deliberazione n. 39/142 del 23 giugno 1969, con la quale il consiglio provinciale di Cuneo ha determinato di prorogare l'adesione al consorzio, da parte della provincia medesima, fino al 31 dicembre 1974, proponendo di elevare il relativo contributo annuo a L. 7.500.000;

Considerata l'opportunità di aderire a tale proroga, contenendo tuttavia l'entità del contributo nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo del bilancio statale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Cuneo con regio decreto 17 maggio 1872, n. 845 — è prorogata per un quinquennio, a decorrere dall'anno finanziario 1970 e fino all'anno 1974 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

L'erogazione del contributo statale annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Cuneo.

Detto contributo statale viene impegnato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971
Registro n. 3 Corpo forest. Stato, foglio n. 79

(5120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Visti il primo, secondo e terzo elenco suppletivo approvati rispettivamente con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2436, regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083 e il regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col succitato regio decreto 13 aprile 1902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, concernente l'approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto;

Visto il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1033;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 29 gennaio 1969, n. 1164;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale fu presentata opposizione, in data 10 aprile 1970, da parte dell'ENEL perchè le sorgenti Vena al Monte, Mistenne, Orto Pianali, Fosso Pianali, Castelluccio e Roveta in comune di Montieri, e Fonte Tornisi, Fonte Arginelli 1ª e Fonte Arginelli 2ª in comune di Massa Marittima, non avrebbero, a suo dire, i caratteri di demanialità prescritti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto da tempo utilizzate completamente ed esclusivamente da esso ente;

Ritenuto che l'opposizione dell'ENEL va respinta, in quanto gli scopi stessi per cui a suo tempo fu richiesta la concessione delle acque ora contestate (usi potabili, igienico e sanitario), dimostrano la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1555 nell'adunanza del 22 ottobre 1970;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione dell'ENEL di cui alle premesse è approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fosso Pianali	Torrente Pavone	Montieri	Dalle origini allo sbocco
2	Sorgente Orto Pianali	Id.	Id.	Id.
3	Sorgente Mistenne	Id.	Id.	Id.
4	Sorgente Roveta 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente Castelluccio	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente Lame	Fosso Lame	Id.	Id.
7	Sorgente fonte Tornisi	Torrente Pavone	Id.	Id.
8	Sorgente Lago	Torrente del Lago	Id.	Id.
9	Sorgente fonte Arginelli 1ª e 2ª	Torrente Pavone	Monterotondo Marittimo	Id.
10	Sorgente Zuccantine	Fiume Cornia	Id.	Id.
11	Sorgente Le Gorghe	Id.	Id.	Id.
12	N. 2 pozzi denominati Torre Civette	Acque sotterranee	Scarlino	Tutta la portata emungibile Foglio n. 227, part. 18-31, fattoria Torre Civette
13	N. 6 pozzi denominati Casone	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 102, part. 1-5-6, foglio n. 103, part. 11, foglio 132, part. 1; Casone-Scarlino
14	N. 18 pozzi denominati Pian d'Alma	Id.	Castiglione della Pescaia	Tutta la portata emungibile Foglio n. 28, part. 49-11-58-59-60-61-66-67-68-69, poderi assegnatari Ente Maremma, Pian d'Alma
15	N. 7 pozzi denominati Punta Ala	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 28, part. 42-49-93, Punta Ala
16	N. 2 pozzi denominati Pian di Rocca	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 28, part. 18-18*a*-46*a*-62, poderi assegnatari Ente Maremma, Pian di Rocca
17	N. 1 pozzo denominato Innocenti	Id.	Gavorrano	Tutta la portata emungibile Foglio n. 159, part. 1, Castellaccia
18	Sorgente Ontaneta	Fosso Fogna	Civitella Paganico	Dalle origini allo sbocco
19	N. 1 pozzo in monte Antico	Acque sotterranee	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 124, part. 22, Monte Antico
20	Sorgente canale Burraia	Canale essicatore	Grosseto	Dalle origini allo sbocco Alberese
21	N. 1 pozzo denominato « Damiani »	Acque sotterranee	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 144, part. 43, Rispescia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
22	N. 4 pozzi denominati E.N.A.O.L.I.	Canale essicatore	Grosseto	Tutta la portata emungibile Foglio n. 147, part. 18, Rispescia
23	N. 3 pozzi denominati Marruchetone	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 23, part. 22; foglio n. 24, part. 22-19-26-27, tenuta Marruchetone
24	N. 1 pozzo denominato Sterpeto	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 73, part. 165, Sterpeto (Grosseto)
25	Sorgente Vene dei Molini	Torrente Trasubbie	Arcidosso	Dalle origini allo sbocco
26	Sorgente fosso Torrello	Id.	Id.	Id.
27	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
28	Sorgente Ostregaia	Id.	Id.	Id.
29	Sorgente Miramonti	Torrente Zancona	Id.	Id.
30	Sorgente Le Vene	Id.	Id.	Id.
31	Sorgente Anguillara	Id.	Id.	Id.
32	Sorgente fonte Canali	Id.	Id.	Id.
33	Sorgente Fusaio	Fosso Bugnano	Seggiano	Id.
34	Sorgente Pecorina	Fosso Ventre di Bu	Campagnatico	Id.
35	Sorgente fosso alle Vene	Torrente Lanzo	Roccastrada	Id.
36	N. 1 pozzo vivaio forestale *Venaie*	Acque sotterranee	Id.	Tutta la portata emungibile
37	Sorgente Aione	Torrente Patrignone	Scansano	Dalle origini allo sbocco
38	Sorgente Gaggioli Alti	Id.	Id.	Id.
39	Sorgente Radicino	Fiume Albegna	Roccalbegna	Id.
40	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.
41	Sorgente Sambuca	Id.	Id.	Id.
42	Sorgenti Tagliata 1ª e 2ª	Lago di Burano	Orbetello	Id.
43	N. 1 pozzo in località Pitorsino	Acque sotterranee	Id.	Tutta la portata emungibile
44	N. 2 pozzi stabilimento Montecatini	Id.	Id.	Tutta la portata emungibile Foglio n. 62, part. 41; foglio n. 65, part. 7, Stab. Montecatini Edison - Orbetello
45	Sorgente Fossatelle	Torrente Siele	Castell'Azzara	Dalle origini allo sbocco
46	Sorgente Penna 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
47	Sorgente Trocchi	Id.	Id.	Id.
48	Sorgente Raspollo o Ripa di Selvena	Fosso Carminata o di Selvena	Id.	Id.
49	Sorgente fonte Mazzola	Id.	Id.	Id.
50	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
51	Sorgente fonte al Carpino	Fosso la Canala	Id.	Id.
52	Sorgente fonte Uccelletto	Id.	Id.	Id.
53	Fonte Belvedere	Id.	Id.	Id.
54	Sorgente Picciolana	Fosso Picciolana	Sorano	Id.
55	Sorgente fonte Perino	Fosso di fonte Perino	Santa Fiora	Id.
56	Sorgente ripa di Cellena	Fiume Fiora	Id.	Id.
57	Sorgente Selvacce	Fosso Meleta	Pitigliano	Id.
58	Sorgente Vena del Pantano	Rio Maggiore	Id.	Id.
59	N. 17 pozzi del bacino dell'Albegna	Acque sotterranee	Manciano	Tutta la portata emungibile Poderi assegnatari Ente Maremma n. 15, 11, 582, 10, 428, 258, 280, 253, 252, 276, 292, 301, 425, 202, 204, 235
60	Sorgente fosso dell'Annunziata	Mare Tirreno	Monte Argentario	Dalle origini allo sbocco
61	Sorgente fosso dell'Apiata	Id.	Id.	Id.
62	Sorgente fosso dello Sguazzatoio	Id.	Id.	Id.
63	Sorgente fosso Calapiatti	Id.	Id.	Id.
64	Sorgente fosso Selvaggia	Id.	Id.	Id.
65	Sorgente fosso Buzzena	Id.	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro*: LAURICELLA

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 191, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota n. 7746 del 23 maggio 1970, con la quale l'ufficio del genio civile di Padova prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione — perchè trasferito presso altra sede — il proprio rappresentante ing. Aldo Leo con l'ing. Sabino Galluccio;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Sabino Galluccio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Aldo Leo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 38

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 350, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del 10 agosto 1970 con la quale la camera confederale del lavoro di Ancona e provincia (C.G.I.L.) prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè destinato ad altro incarico, il proprio rappresentante dott. Valeriano Giorgi con il signor Orlando Papili;

Vista la lettera in data 8 giugno 1970, con la quale il dott. Valeriano Giorgi rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa a causa di altro incarico conferitogli;

Vista la nota n. 4933 del 19 settembre 1970 con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Ancona prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione predetta, per raggiunti limiti di età, il proprio rappresentante comm. Dino Colucci con il dott. Franco Tenaglia;

Vista la lettera in data 21 ottobre 1970, con la quale il comm. Dino Colucci rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione medesima per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Orlando Papili e il dott. Franco Tenaglia sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Ancona — quali rappresentanti, il primo, della C.G.I.L. e, il secondo, dell'associazione degli industriali di detta città — in sostituzione, rispettivamente, del dott. Valeriano Giorgi e del comm. Dino Colucci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 189

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 185;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Torino presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Gatti dott. Aronne, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Verino dott. arch. Edoardo, rappresentante del genio civile;

Tridente Alberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bisogno dott. Filippo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Savio Remo, Bianchi Ferdinando, Pagani Nazareno, Bardesono Giacomo, Aloia Franco, Toselli Vittorio e Pizzato Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Fassio dott. Piero, Bottinelli dottor Giovanni Nicola e Vergano dott. Carlo Lodovico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gottero per. agr. Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1971
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 319

(5171)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 115;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Lecce presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

De Giorgi dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marzo geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Cordella Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pallara dott. Giovanni Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mauro Mario, Petrarca prof. Oronzo, Calignano Antonio, Sansò Luigi, De Carlo Elio, Malinconico Lucia e Persico Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Montinari Donato, Conte dott. Roberto, Gentile dott. Raffaele e Carico geom. Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rollo cav. per. agr. Salvatore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1971
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 318

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 116;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Imperia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Re dott. Aleardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Originale Di Criscio dott. Antonio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del genio civile;

Romano rag. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mariano per. agr. Mariano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pisani Claudio, Pullia Franco, Varesco Armando, Aicardi Enzo, Bordini Angelo, Ricci Celestino e Bastianelli Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Antellini prof. Oddo, Astraldi dott. Giorgio, Zaccarini Manlio e Vasino Romualdo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gobello dott. Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 320

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 120;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Avellino presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Musto dott. Daniele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Iannaccone dott. Antonio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maffei Raffaele, rappresentante del genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tossini dott. Raffaele, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Luciano Vincenzo, Somma Vincenzo, Alvino Sabino, Rinaldi Michele, Maffei Benito, Befaro Giovanni e Coscia Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Mauriello avv. Mario, Spica Umberto, Vittoli avvocato Luigi e Lombardi Matteo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maucieri geom. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 321

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 318;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Novara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Serini dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Licari dott. Gaetano, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ricciardi ing. Gerardo, rappresentante del genio civile;

Cerri rag. Otello, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Autino per. agr. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Danini Ferruccio, Tencaioli Gaudenzio, Buschini Mario, Fontana Antonio, Pezzana Riccardo, Marchionni Giovanni e Sesia Goliardino, rappresentanti dei lavoratori;

Omodei Vittorio, Prenna dott. Aristide, Ramellini Giuseppe e Poletti Lorenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti;

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 39

(5172)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 52/15014 del 20 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale di Sussisa con inizio nell'abitato di Sori e termine sulla strada Apparizione-Uscio;

Visto il voto n. 1925 del 10 novembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di Sussisa dell'estesa di km. 9 + 220 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Brindisi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 42 del 14 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Brindisi ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Brindisi dal 10 luglio al 7 settembre 1970 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizione le seguenti ditte:

Bono avv. Edgardo e sig.ra Raffaella in Costantino, domiciliati in Roma, corso Trieste, 10;

Pati ing. Giovanni, residente in Brindisi, via Cavour, 48;

Pedio Aurora vedova Giannulli, residente in Brindisi, via Margarito da Brindisi;

Prampolini Foscolo, domiciliato a Rapallo, via privata Castruccio n. 38; Prampolini Maria in Castellucci, domiciliata a Genova, piazza Terralba n. 2; Prampolini Vera in Gilberti, domiciliata a Napoli, viale Nicolò Fornelli n. 8;

Silvestri dott. Giuseppe fu Pellegrino, residente a Frascati, via della Sorgente n. 2;

Silvestro Rocco fu Pellegrino, residente a Brindisi, viale Liguria, « Cooperativa Smeraldo »;

Triarico Oronzo Luigi, residente a Brindisi, via Pergola n. 17;

Tundo Pietro, residente a Brindisi, via Conserva n. 16;

Osservato che nelle opposizioni le ditte lamentano dai rispettivi punti di vista un'applicazione troppo ampia e talora impropria delle limitazioni previste all'articolo 715 della legge 4 febbraio 1963, n. 58, su zone che per la loro distanza dall'aeroporto, la loro posizione rispetto alle direttrici di atterraggio e la loro altezza rispetto al corrispondente tratto di perimetro aeroportuale, non recherebbero, se edificate nelle progettate altezze, pregiudizio alcuno alla sicurezza del volo;

Considerato che l'amministrazione militare ha riesaminato le limitazioni in relazione a ciascuna delle opposizioni pervenute riscontrando la retta applicazione della legge, la necessità dei vincoli concretati, e la congruenza loro rispetto alle esigenze tecnico-operative dell'aeroporto e di minimo sacrificio degli interessi privati;

Ritenuta, pertanto, la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Brindisi, è esecutiva, con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Villafranca.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Villafranca ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Villafranca dal 13 ottobre al 12 dicembre 1969;

Verona dal 15 ottobre al 15 dicembre 1969;

Sommacampagna dall'11 dicembre 1969 al 10 febbraio 1970;

e relativa ad una parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizione le seguenti ditte:

Comune di Verona, con atto in data 10 febbraio 1970;

Istituto « Don Nicola Mazza », con atto pervenuto in data 9 aprile 1970;

Osservato che i motivi addotti dalle ditte ricorrenti sono: *a*) illegittimità del procedimento seguito per omessa indicazione nella mappa delle coordinate delle direzioni di atterraggio; *b*) eccessiva ampiezza delle limitazioni previste rispetto alle effettive esigenze dell'aeroporto e pertanto trascuranza del principio del minimo sacrificio degli interessi privati nel perseguimento dell'interesse pubblico; *c*) impedimento alla realizzazione della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona, dei centri annonari dello stesso comune e del nuovo centro doganale. E chiedono, quindi, l'istituto « Don Nicola Mazza » la riduzione ed il comune di Verona la soppressione dei vincoli dalle zone di rispettivo interesse. L'istituto « Don Nicola Mazza » formula inoltre riserva di diritto all'indennizzo;

Rilevato che la censura di illegittimità per mancata indicazione nella mappa delle coordinate delle direttrici di atterraggio è giuridicamente infondata in quanto l'art. 714-*bis* della legge n. 58 del 4 febbraio 1963 non pone nessun obbligo in tal senso:

che le limitazioni concretate sono strettamente proporzionali alle esigenze di sicurezza dell'attività di volo nell'aeroporto di Villafranca;

che per le stesse esigenze di sicurezza sono inaccoglibili le richieste del comune di Verona;

che la legge 4 febbraio 1963, n. 58, non prevede alcun indennizzo per le limitazioni aeroportuali;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni previste;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Villafranca, è esecutiva, con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato 21 maggio 1948, n. 233, con il quale è stato costituito l'Ente fiera campionaria internazionale di Trieste, i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, e 1° ottobre 1969, n. 837, che ne hanno approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1966, riguardante la nomina, per un quadriennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » è composto dai seguenti membri:

Effettivi:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Marzari dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Basso dott. Luigi, in rappresentanza del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste;

Carlini Amos, in rappresentanza del comune di Trieste;

Barison dott. Bruno, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Supplenti:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Modugno dott. Guiscardo, in rappresentanza del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste.

I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Designazione delle imprese tenute a provvedere, per il triennio 1971-1973, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che si è pronunciato dopo aver ottenuto il parere del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », come previsto dall'art. 38, punto 2), del citato regolamento di esecuzione, sulla base dell'elenco delle imprese che sono risultate disponibili per l'incarico;

Tenuto conto dei requisiti cui debbono rispondere le imprese designate e in specie, per ciascuna, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri;

Considerato che i rapporti fra le imprese designate, per l'assolvimento dell'incarico, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione ministeriale;

Decreta:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere nel triennio 1971-1973, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale come a fianco di ciascuna impresa indicato:

Designazione	Sede	Regione o gruppi di regioni
L'Assicuratrice italiana	Milano	Marche; Puglie.
Le Assicurazioni d'Italia	Roma	Lazio; Campania.
Assicurazioni Generali	Roma	Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Basilicata; Calabria.
La Cattolica	Verona	Trentino-Alto Adige.
Compagnia di Milano	Milano	Lombardia.
Fondiaria infortuni	Firenze	Toscana.
Reale Mutua	Torino	Piemonte; Valle d'Aosta.
SAI	Torino	Emilia-Romagna; Abruzzi; Molise; Sicilia.
S.A.R.A.	Roma	Umbria.
Toro assicurazioni	Torino	Liguria; Sardegna.

Roma, addì 3 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5475)

DECRETO PREFETTIZIO 21 maggio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2 Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del col. dott. Annibale Morfino, direttore dell'ospedale militare di Livorno, perchè deceduto;

Visto che l'ufficiale medico militare più elevato in grado, a norma dell'art. 17, lettera *g*) del regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265, è il colonnello medico della marina militare dott. Achille Alfano;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4193.15.2 Gab. in data 20 novembre 1968, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, nel triennio 1968-1971, il colonnello medico della marina militare dott. Achille Alfano, in sostituzione del col. dott. Annibale Morfino.

Livorno, addì 21 maggio 1971

Il prefetto: CATALDI

(5240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1971, n. 93, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Matera per il comprensorio di Serra Rifusa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5158)

Approvazione del piano di zona del comune di Lavello

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1971, n. 759, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lavello (Potenza).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5159)

Approvazione del piano di zona del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1971, n. 260, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto consorzio.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Edgardo Nicoletti, nato a Roma il 5 aprile 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 7 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5193)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1971, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 61, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla insegnante elementare Roberti Leda in Longhi e, pertanto, per effetto e limitatamente alla parte impugnata, è annullata la delibera del 14 gennaio 1969, n. 2 del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Fresagrandinaria avente ad oggetto: « Formazione della graduatoria di merito insegnanti sezioni di doposcuola ».

(5189)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Isolabona

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 503 del 30 marzo 1971, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente il « Capannone di artiglieria di Monte Mergi », sito nel comune di Isolabona (Imperia) e contraddistinto nel catasto del comune medesimo con i seguenti dati:

foglio VI, mappale 542	della superficie	mq.	26
foglio VI, mappale 210-*A*	della superficie	mq.	257
foglio VI, mappale 547	della superficie	mq.	90
foglio VI, mappale 211-*A*	della superficie	mq.	312
foglio VI, mappale 209-*A*	della superficie	mq.	1.019
foglio VI, mappale 211-*C*	della superficie	mq.	222
foglio VI, mappale 209-*C*	della superficie	mq.	1.814
foglio VI, mappale 538	della superficie	mq.	141
foglio VI, mappale 539	della superficie	mq.	919
	Totale . . .	mq.	4.800

(5147)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente lo scioglimento senza nomina di commissari liquidatori, di trentanove società cooperative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1971, dove è scritto: « Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le seguenti società . . . » leggasi: « Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale *in data* 24 *marzo* 1971 le seguenti società . . . ».

(5197)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cavizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1971, il comune di Cavizzana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1971, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.704.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1971, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1971, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362)

Autorizzazione al comune di Rabbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1971, il comune di Rabbi (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1971, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.583.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1971, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 4 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,70	623,70	623,65	623,70	623,80	622 —	623,70	623,70	623,70	623,60
Dollaro canadese	613,30	613,30	613 —	613,30	613,80	617,25	613,30	613,30	613,30	613,25
Franco svizzero .	152,49	152,49	152,52	152,49	152,70	152,05	152,48	152,49	152,49	152,55
Corona danese	83,23	83,23	83,25	83,23	83,20	82,90	83,2250	83,23	83,23	83,25
Corona norvegese .	87,70	87,70	87,72	87,70	87,40	87,55	87,70	87,70	87,70	87,75
Corona svedese .	120,80	120,80	120,80	120,80	120,70	120,40	120,77	120,80	120,80	120,90
Fiorino olandese	176,04	176,04	176,10	176,04	176,10	175,08	176,05	176,04	176,04	176,40
Franco belga .	12,569	12,569	12,5750	12,569	12,57	12,54	12,5080	12,569	12,57	12,58
Franco francese	112,79	112,79	112,78	112,79	113 —	112,78	112,7850	112,79	112,79	112,60
Lira sterlina .	1509 —	1509 —	1509,50	1509 —	1508,75	1504,45	1508,75	1509 —	1509 —	1509 —
Marco germanico .	176,92	176,92	176,90	176,92	177 —	176,20	176,92	176,92	176,92	177,40
Scellino austriaco .	24,968	24,968	24,9650	24,968	24,95	24,90	24,9675	24,968	24,97	25 —
Escudo portoghese	21,91	21,91	21,92	21,91	21,90	21,85	21,90	21,91	21,91	21,95
Peseta spagnola .	8,965	8,965	8,96	8,965	8,95	8,94	8,9650	8,965	8,96	8,97

Media dei titoli del 4 giugno 1971

Rendita 5 % 1935 .	93,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni esteri)	91,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,50
» 5,50 % » » 1968-83	93,40
» 5,50 % » » 1969-84	92,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1971

Dollaro USA .	623,70
Dollaro canadese	613,30
Franco svizzero	152,485
Corona danese .	83,227
Corona norvegese .	87,70
Corona svedese .	120,785
Fiorino olandese .	176,045
Franco belga .	12,568
Franco francese	112,787
Lira sterlina .	1508,925
Marco germanico .	176,92
Scellino austriaco	24,968
Escudo portoghese	21,92
Peseta spagnola	8,965

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 3, in data 25 maggio 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Modificazioni e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 17 in data 3 dicembre 1970).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica della atmosfera, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 3 in data 29 aprile 1970).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla immunogenetica ed istocompatibilità, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 10 luglio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7. 00100 Roma.

(5535)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1971, con inizio alle ore 8,30.

(5534)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio « manovale specializzato ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 27 febbraio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 6 Difesa, foglio n. 6, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio « manovale specializzato », nella categoria degli operai comuni nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(5248)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nel comune di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1960 in data 2 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1968, i cui termini sono stati riaperti con decreto n. 1960/1 del 9 marzo 1970;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1999 in data 12 novembre 1970, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Di Leo Leo .	punti 62,540
2. Rizzitelli Ruggero	» 56,533
3. Colombo Luigi	» 55,467
4. Forte Ettore	» 54,380
5. Rizzitelli Giuseppe	» 53,886
6. Garlaschi Carlo .	» 52,337
7. Valle Gino	» 52,050

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 maggio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi:

1) Di Leo Leo;
2) Rizzitelli Ruggero;
3) Colombo Luigi;
4) Forte Ettore;
5) Rizzitelli Giuseppe;
6) Garlaschi Carlo;
7) Valle Gino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 maggio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(5305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6612 dell'11 gennaio 1971, con il quale, secondo l'ordine della graduatoria, vennero nominati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini;

Vista la nota n. 2259 del 26 marzo 1971, con la quale il sindaco di Canosa di Puglia comunica che il dott. Di Candia Onofrio, risultato vincitore della condotta del comune di Canosa di Puglia, ha rinunziato alla nomina per motivi familiari;

Ritenuto dover nominare il concorrente dichiarato idoneo che lo segue in graduatoria e che ha chiesto detta sede in ordine di preferenza;

Letta la domanda del dott. Tripoli Gaetano, nato a Bari il 7 febbraio 1929, il quale chiede anche là condotta di Canosa di Puglia;

Visti gli articoli 34, 35, 36, 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tripoli Gaetano, nato a Bari il 7 febbraio 1929, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Canosa di Puglia.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Palo del Colle.

Bari, addì 12 maggio 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(5250)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971, n. **12.**

Trattamento economico di missione e disposizioni complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Missioni dei dipendenti regionali

Art. 1.

Al personale della Regione Friuli-Venezia Giulia, comandato in missione, fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge.

Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l'ufficio di appartenenza, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, anche la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso. La determinazione dei perimetri dei centri abitati, per gli effetti previsti dalla presente legge, è demandata al Presidente della Giunta regionale.

Nei confronti dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s'intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa.

Art. 2.

Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:

a) di treni, anche se rapidi o speciali;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

d) dell'aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;

e) del proprio automezzo o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Se viene fatto uso del treno, è consentito viaggiare in prima classe. Ai dipendenti con qualifica superiore a quella di direttore di servizio è consentito l'uso di un posto letto in compartimento singolo; ai dipendenti con qualifica di direttore di servizio od equiparata è consentito l'uso di un posto letto. L'uso di un posto letto da parte di altri dipendenti deve essere di volta in volta autorizzato con provvedimento motivato dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, al dipendente comandato in missione in località del territorio nazionale spetta:

a) l'indennità giornaliera, di cui alla tabella allegato *A*, per ogni 24 ore di missione, nonchè per le missioni di durata compresa tra le 16 e le 24 ore;

b) l'indennità oraria, di cui alla tabella allegato *B*, per le missioni di durata superiore alle 4 ore ed inferiore alle 16.

Quando la missione si protragga oltre le 24 ore per un periodo di tempo superiore a 8 ore, per tale periodo spetta al dipendente l'indennità giornaliera, di cui alla tabella allegato *A*; qualora la missione si protragga oltre le 24 ore per un periodo di tempo inferiore a 8 ore, per tale periodo spetta al dipendente l'indennità oraria, di cui alla tabella allegato *B*.

Al dipendente comandato in missione in località del territorio regionale spetta:

a) l'indennità forfettaria, di cui alla tabella allegato *C*, per le missioni di durata compresa fra le 4 ore e le 8 ore;

b) l'indennità forfettaria, di cui alla tabella allegato *D*, per le missioni di durata superiore alle 8 ore ed inferiore alle 16 ore.

In parziale deroga a quanto stabilito nell'art. 1, l'indennità forfettaria, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, spetta ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, anche quando la missione — di durata compresa fra le 4 ore e le 8 ore — sia stata compiuta nell'ambito del territorio di giurisdizione della stazione forestale di appartenenza, purchè si tratti di missione effettuata, durante le ore notturne, per particolari ed urgenti necessità di servizio.

Art. 4.

Nei confronti del dipendente comandato in missione all'estero, le indennità, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono aumentate del 50 %.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 4, le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, quelle superiori sono arrotondate ad ora intera.

Art. 6.

Le indennità di trasferta, di cui all'art. 3, sono ridotte del 25 %, dopo i primi 15 giorni di missione continuativa in una medesima località e del 50 % dopo il trentesimo giorno. Qualora la missione si protragga oltre 90 giorni, la continuazione della corresponsione delle indennità di trasferta — nella ridotta misura del 50 % — deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

Agli effetti del precedente comma si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 10 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati comandati in missione per partecipare a corsi di addestramento o di perfezionamento professionali.

Art. 7.

Ai dipendenti comandati in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri è consentita, quando facciano uso della ferrovia, una sosta intermedia non superiore a 12 ore, con diritto all'indennità giornaliera di trasferta.

Art. 8.

Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore e per missioni compiute nella località di abituale dimora del dipendente.

Art. 9.

Al dipendente comandato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonchè per l'uso di un posto letto, quando tale uso sia consentito o sia stato autorizzato ai sensi del secondo comma dell'art. 2. Compete, altresì, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali.

In aggiunta al rimborso delle spese di cui al precedente comma, è pure dovuta un'indennità supplementare pari al 10 % del loro ammontare.

Al dipendente, che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, un'indennità di lire 15, se trattasi di motomezzo, e di lire 40, se trattasi di automezzo.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso, effettuati a piedi in zone prive di strade, è corrisposta, a titolo di rimborso spese, un'indennità di lire 150 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Art. 10.

I rimborsi e le indennità, di cui all'articolo precedente, sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto al trattamento di trasferta.

Art. 11.

Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico, l'indennità giornaliera di cui alla tabella allegato *A* è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Art. 12.

Le missioni sono disposte:

a) per il Segretario generale della Presidenza della Giunta, per il Segretario generale del Consiglio regionale e per i funzionari con qualifica di direttore regionale o equiparata, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale o dall'Assessore competente;

b) per i funzionari con qualifica di direttore di servizio, dal direttore regionale o, nel caso di servizi dipendenti direttamente dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, dai medesimi;

c) per il rimanente personale, dal direttore regionale o, per sua delega, dal direttore di servizio competente;

d) per il personale dei servizi direttamente dipendenti dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, dal direttore di servizio competente;

e) per il personale assegnato alla Segreteria generale del Consiglio regionale, dal Segretario generale del Consiglio medesimo o, per sua delega, dal vice Segretario generale o da un direttore di servizio.

Nei casi di urgenza, quando sia assente o impedito colui cui spetta di ordinare la missione, questa è disposta da chi legittimamente lo sostituisce o è tenuto a sostituirlo. Le missioni continuative per giù di 15 giorni e le missioni all'estero sono deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Nel provvedimento con cui si ordina la missione, devesi indicare l'oggetto e la presumibile durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l'ora della partenza — in relazione al mezzo di trasporto prescelto —, nonchè, ove se ne ravvisi l'opportunità, l'itinerario da seguire.

Quando ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare l'uso dell'automezzo o motomezzo privato, sempre che sia disagevole utilizzare mezzi di linea e manchi la possibilità di disporre di un'autovettura di servizio. L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente — nel farne richiesta — non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità e se l'automezzo o motomezzo non sia assicurato per la responsabilità civile o sia assicurato per somme inferiori a quelle stabilite nella tabella *A*, allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 14.

Alla fine di ogni mese il dipendente che sia stato comandato in missione, deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonchè, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.

Il dipendente, che sia stato autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

Al prospetto devono essere allegati:

a) il provvedimento, con cui ciascuna missione fu disposta;

b) l'eventuale autorizzazione, di cui al secondo comma dell'art. 13, se fu rilasciata con separato provvedimento;

c) i documenti giustificativi delle spese, di cui al primo comma dell'art. 9.

La liquidazione delle missioni è fatta, di norma, sulla base di prospetti come sopra compilati e corredati.

Art. 15.

La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni già compiute e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, determina annualmente, con propri decreti, l'importo presunto di spesa per la corresponsione delle indennità di missione e dei rimborsi di spese, separatamente, per le segreterie generali, per le direzioni regionali, per gli uffici o servizi alle dirette dipendenze del Presidente o di un Assessore e per gli uffici periferici dell'amministrazione.

Art. 17.

I dipendenti della Regione, che compiano missioni per conto di altri enti e per conto di privati, conservano il proprio trattamento.

Art. 18.

Al dipendente, che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un'indennità forfettaria di lire 250.000, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta. Se trattasi di trasferimento dall'ufficio della Regione in Roma ad una sede di servizio nell'ambito del territorio regionale o viceversa, l'indennità forfettaria è di lire 350.000.

Le indennità forfettarie, di cui al precedente comma, sono ridotte, rispettivamente, a lire 150 mila ed a lire 250 mila, quando trattasi di dipendente che si trasferisca senza la famiglia.

Le indennità previste dai precedenti commi sono ridotte alla metà, se il trasferimento è disposto a domanda del dipendente.

TITOLO II

Disposizioni complementari

Art. 19.

Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, dei compensi per lavoro straordinario, dell'indennità giornaliera, prevista dall'art. 56 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missioni, dei gettoni di presenza e di ogni altra indennità od assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore di funzionari all'uopo nominati.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

Le indennità di trasferta, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, sono aumentate del 50%.

Art. 21.

Nell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2, le parole « *dalle norme statali in materia* » sono sostituite con le parole « per i dipendenti regionali ».

TITOLO III

Disposizioni varie

Art. 22.

Il terzo comma dell'art. 53 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale ha anche facoltà di assicurare, mediante apposite convenzioni con istituti idonei, il proprio personale contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, per la parte di rischio non coperta da assicurazioni obbligatorie o da altre forme di assistenza e previdenza ».

Art. 23.

I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con istituti esercenti l'attività assicurativa nel territorio nazionale.

Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui servizi del Tesoro.

Art. 24.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, s'intende che la misura degli emolumenti, ivi considerati, deve in ogni tempo farsi corrispondere a quella che per lo stesso periodo viene applicata nei confronti del personale statale investito della qualifica cui detti emolumenti ineriscono.

Tuttavia, quando debba procedersi alla liquidazione dell'emolumento previsto dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, questo viene liquidato, per ciascun anno, in misura pari alla media degli importi più bassi assegnati, per l'anno precedente, nelle varie sedi di servizio a detto personale statale.

Art. 25.

Nulla è innovato a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

TITOLO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 26.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 27.

Le disposizioni dei titoli I e II della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 28.

Le spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli relativi alle spese di missione: 36, 37, 124, 209, 314 e 325, iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli 36, 37, 314 e 325 sono elevati rispettivamente di lire 5 milioni, 3 milioni, 5 milioni e 6 milioni.

A tale maggiore onere di lire 19 milioni si provvede mediante storno di lire 9 milioni dal capitolo 85 e di lire 10 milioni dal capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 29.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 72 e 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 30.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge nonchè gli altri eventuali oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, conseguenti all'applicazione della legge stessa, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficienti disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 aprile 1971

BERZANTI

TABELLA ALLEGATO « A »

Indennità giornaliera al lordo delle ritenute di legge:

Segretario generale, avvocato della regione, direttore regionale o qualifiche corrispondenti: L. 11.800;

Direttore di servizio o equiparato, segretario superiore o equiparato: L. 10.600;

Consigliere di seconda classe o equiparato, segretario di prima classe o equiparato, applicato capo di prima classe o equiparato, maresciallo maggiore del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 9.600;

Consigliere di terza classe o equiparato, segretario di terza classe o equiparato, applicato di terza classe o equiparato, commesso di terza classe, addetto tecnico di seconda classe, addetto agrario e forestale di terza classe, vice brigadiere, guardie del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 8.500.

TABELLA ALLEGATO « B »

Indennità oraria al lordo delle ritenute di legge:

Segretario generale, avvocato della regione, direttore regionale o qualifiche corrispondenti: L. 460;

Direttore di servizio o equiparato, segretario superiore o equiparato: L. 420;

Consigliere di seconda classe o equiparato, segretario di prima classe o equiparato, applicato capo di prima classe o equiparato, maresciallo maggiore del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 380;

Consigliere di terza classe o equiparato, segretario di terza classe o equiparato, applicato di terza classe o equiparato, commesso di terza classe, addetto tecnico di seconda classe, addetto agrario e forestale di terza classe, vice brigadiere, guardie del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 360.

TABELLA ALLEGATO « C »

Indennità al lordo delle ritenute di legge per le missioni in territorio regionale di durata compresa fra le 4 e le 8 ore:

Segretario generale, avvocato della regione, direttore regionale o qualifiche corrispondenti: L. 2.800;

Direttore di servizio o equiparato, segretario superiore o equiparato: L. 2.600;

Consigliere di seconda classe o equiparato, segretario di prima classe o equiparato, applicato capo di prima classe o equiparato, maresciallo maggiore del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 2.300;

Consigliere di terza classe o equiparato, segretario di terza classe o equiparato, applicato di terza classe o equiparato, commesso di terza classe, addetto agrario e forestale di terza classe, vice brigadiere, guardie del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 2.200.

TABELLA ALLEGATO « D »

Indennità al lordo delle ritenute di legge per le missioni in territorio regionale di durata superiore alle 8 ore e inferiore alle 16 ore:

Segretario generale, avvocato della regione, direttore regionale o qualifiche corrispondenti: L. 5.000;

Direttore di servizio o equiparato, segretario superiore o equiparato: L. 4.600;

Consigliere di seconda classe o equiparato, segretario di prima classe o equiparato, applicato capo di prima classe o equiparato, maresciallo maggiore del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 4.300;

Consigliere di terza classe o equiparato, segretario di terza classe o equiparato, applicato di terza classe o equiparato, commesso di terza classe, addetto tecnico di seconda classe, addetto agrario e forestale di terza classe, vice brigadiere, guardie del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori: L. 4.000.

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971, n. 13.

Compensi per lavoro straordinario del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I compensi per lavoro straordinario al personale regionale sono concessi, in relazione alle caratteristiche del lavoro svolto e all'opera effettivamente resa oltre il normale orario di ufficio, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per eseguire lavoro straordinario retribuito, i dipendenti regionali devono essere preventivamente autorizzati dai medesimi funzionari cui spetta di disporre le loro missioni. Quando se ne ravvisi l'opportunità, l'autorizzazione può anche essere concessa per più di un giorno.

Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, è compilato per ciascun ufficio un prospetto riepilogativo mensile.

Con apposita dichiarazione in calce al prospetto chi ha concesso le autorizzazioni deve darne espressamente atto e deve attestare, altresì, che il personale ha effettivamente prestato le ore di lavoro straordinario, segnate nel prospetto medesimo.

Art. 3.

I compensi mensili per lavoro straordinario non possono superare il corrispettivo di 36 ore, per ciascun dipendente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 46 ore, per ciascun dipendente della carriera ausiliaria.

Quando trattasi di personale della carriera ausiliaria tecnica, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, il limite massimo, di cui al precedente comma, è elevato a 76 ore mensili.

Art. 4.

Agli impiegati con qualifica di direttore di servizio che siano effettivamente preposti alla direzione di un servizio, ai funzionari con qualifica superiore, al funzionario preposto all'Ufficio della Regione in Roma ed al personale addetto all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio legislativo e legale, all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ed alle segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori, il compenso mensile per lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria mensile, ragguagliata al corrispettivo di 36 ore feriali diurne. Allo stesso modo può provvedersi nei confronti di un impiegato di concetto e di tre impiegati esecutivi della Ragioneria generale della Regione.

Salvo quanto disposto dall'art. 10 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura forfettaria o nella misura massima, indicata nell'articolo 3, esclude la possibilità di retribuire, ai sensi dei successivi articoli 5 e 6, eventuale lavoro straordinario eccedente tale misura.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6, il compenso per il lavoro straordinario del personale regionale è stabilito, per ciascuna qualifica, nell'importo orario corrispondente ad un quinto dell'ammontare — ragguagliato a giornata — dello stipendio iniziale mensile.

Ove per una stessa qualifica regionale siano previste più classi, il compenso per lavoro straordinario è determinato in base allo stipendio iniziale mensile della classe più elevata.

Art. 6.

Il compenso per il lavoro straordinario del personale regionale inquadrato nel ruolo degli addetti tecnici e in quello degli addetti agrari e forestali è stabilito, per ciascuna qualifica e classe, nell'importo orario corrispondente ad un quinto dell'ammontare dello stipendio mensile in godimento, ragguagliato a giornata.

Art. 7.

L'importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22 della sera alle 5 del mattino) o nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo.

Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, determina annualmente, con propri decreti, l'importo presunto di spesa, separatamente, per le segreterie generali, per le direzioni regionali, per gli uffici o servizi alle dirette dipendenze del Presidente o di un Assessore e per gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale, tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuno dei predetti Uffici e del numero dei dipendenti che vi prestano servizio.

Detto importo, ragguagliato a mese, non può eccedere il corrispettivo di:

a) 36 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva;

b) 46 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera ausiliaria, non compreso fra quelli contemplati nella successiva lettera c);

c) 76 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera ausiliaria tecnica, addetto alla guida di automezzi o motomezzi.

All'importo presunto di spesa, stabilito ai sensi dei precedenti commi, possono essere apportate maggiorazioni non superiori al 15% dell'importo stesso, a fronte di maggiori oneri derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario in ore notturne o in giorni festivi, da modificazioni riguardanti la posizione giuridica ed economica dei dipendenti, nonchè da variazioni del numero del personale in servizio.

Art. 9.

Al personale regionale, per il periodo in cui fruisce del trattamento economico di missione, non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.

Art. 10.

I compensi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono corrisposti ai dipendenti regionali con l'osservanza dei criteri che si seguono nei confronti dei dipendenti statali. La corresponsione ha luogo trimestralmente con imputazione della spesa agli appositi capitoli di bilancio. Per ogni semestre non si potrà superare la metà dei fondi stanziati per l'intero esercizio finanziario.

Art. 11.

Sono soppressi i primi due commi dell'art. 56 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Agli addetti tecnici ed agli addetti tecnici capi, nonchè agli addetti agrari e forestali, che nell'esercizio delle loro mansioni svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni d'ambiente, può essere altresì concessa una indennità giornaliera nella misura del 25% della retribuzione media giornaliera, ridotta al 10% a favore del personale che svolga incarichi di responsabilità, sorveglianza e controllo su agenti o operai, od altri speciali incarichi ».

Art. 12.

L'art. 51 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:

« L'indennità di gabinetto, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e successive modificazioni, è attribuita nella misura del 90% al segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, al segretario generale del Consiglio regionale, al capo di Gabinetto, all'avvocato della Regione ed al direttore regionale della Ragioneria generale; nella misura del 70% al capo dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni — qualora non goda del trattamento previsto dagli articoli 41 e seguenti —, ai segretari di commissione e d'aula del Consiglio regionale ed ai segretari particolari del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e degli Assessori ».

Art. 13.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario: 32, 122, 207, 312 e 322 iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 e ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli 32, 122, 207, 312 e 322 sono elevati rispettivamente di lire 10 milioni, 3 milioni, 10 milioni, 35 milioni e 12 milioni.

A tale maggiore onere di lire 70 milioni si provvede mediante storno di lire 20 milioni dal capitolo 35, di lire 2 milioni dal capitolo 208, di lire 10 milioni dal capitolo 313, di lire 10 milioni dal capitolo 324, di lire 8 milioni dal capitolo 332 e di lire 20 milioni dal capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 12 della presente legge, nonchè gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, conseguenti all'applicazione della legge stessa, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia e i suoi effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 aprile 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971, n. **14.**

Potenziamento di centri ed istituti di documentazione operanti nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1973 a favore di ciascuno degli enti sottoelencati al fine di sostenere il funzionamento e l'attività istituzionale:

a) « Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno », con sede in Trieste, nella misura massima annua di lire 30 milioni;

b) « Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo » (I.S.D.E.E.), con sede in Trieste, nella misura massima annua di lire 30 milioni;

c) « Istituto di sociologia internazionale di Gorizia » (I.S.I.G.), con sede in Gorizia, nella misura massima annua di lire 30 milioni;

d) « Centro di ricerca applicata e documentazione », con sede in Udine, nella misura massima annua di lire 30 milioni.

Art. 2.

Alla concessione delle sovvenzioni si provvede con decreto degli Assessori regionali competenti.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare annualmente all'Amministrazione regionale il programma delle attività che intendono promuovere, nonchè, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.

La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti — al titolo I — i seguenti capitoli con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:

alla sezione V — categoria IV — rubrica n. 7 — capitolo n. 382: « Contributi al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste »: L. 30 milioni;

alla sezione V — categoria IV — rubrica n. 2 — Presidenza della Giunta — Programmazione — capitolo n. 336: « Contributi all'Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo (I.S.D.E.E.) di Trieste »: L. 30 milioni;

alla sezione II — categoria IV — rubrica n. 8 — capitolo n. 172: « Contributi all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) »: L. 30 milioni;

alla sezione II — categoria IV — rubrica n. 8 — capitolo n. 173: « Contributi al Centro di ricerca applicata e documentazione di Udine »: L. 30 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dilire 90 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (30 milioni di ciascuna delle rubriche numeri 2, 7 e 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno dell'importo di lire 30 milioni dal capitolo 16 dello stesso stato di previsione della spesa.

L'onere annuo complessivo di lire 120 milioni previsto dal precedente articolo 1 fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, rispettivamente ai sopradescritti capitoli 382, 336, 172 e 173 e quello relativo agli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 aprile 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971, n. **15.**

Modificazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36 e 10 agosto 1970, n. 34, concernenti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, modificato con legge regionale 15 novembre 1968, n. 33 e con legge regionale 10 agosto 1970, n. 34, viene così sostituito:

« A favore degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi di assistenza sanitaria possono dall'Amministrazione regionale essere concessi contributi in capitale, sino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, compresi quelli zooiatrici, nonchè per l'acquisto delle aree necessarie.

Quando trattasi di enti, istituzioni o consorzi con bilanci deficitari, il limite di percentuale di cui al precedente comma, è stabilito nel 90% ».

Art. 2.

Il n. 3) dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 34 viene così sostituito:

« 3) dal piano finanziario dell'opera ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 aprile 1971

BERZANTI

(4345)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.